

STATUTO approvato dall'Assemblea dei Soci del 29/04/2010

Art.1 Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata **APEA Raibano srl.**

Art.2 Sede

2.1 La società ha sede legale nel comune di Riccione (RN).

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo di Amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

2.3 La decisione dell'Organo di Amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea dei soci.

2.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

Art.3 Oggetto

3.1 La Società è costituita, ai sensi dell'art. 13, Legge n. 248/2006 (Legge Bersani-Visco) come modificato dall'art. 18, comma 4-septies, Legge n. 2/2009 e dall'art. 48, legge n. 99/2009, per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli Enti che la partecipano.

3.2 L'attività della società sarà rivolta alla creazione di infrastrutture e servizi di proprietà degli Enti aderenti per favorire l'insediamento di aziende nel territorio dei medesimi in esecuzione dell'"**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELL'AMBITO DI RICONCENTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE RAIBANO**".

3.3 La Società ha per oggetto esclusivo lo sviluppo di idee progettuali per l'Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) di Raibano nonché la realizzazione, per conto degli Enti Soci, di tutti gli interventi previsti, dall'Accordo di programma e dai piani attuativi, nei territori dei Comuni di Coriano, Misano Adriatico e Riccione

3.4 La società non può partecipare a gare per la produzione di beni o per l'affidamento di servizi da parte di soggetti diversi dai soci, né detenere partecipazioni in altre società od enti.

Art.4 Durata

La durata della società è fissata fino al 31/12/2052 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea sociale.

Art.5 Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in **Euro 52.160,00 (cinquantaduemilacentosessanta//00)** ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2 La maggioranza delle quote di partecipazione deve rimanere in proprietà di enti pubblici, consorzi o società controllate da enti pubblici. E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir meno la prevalenza del capitale pubblico locale ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione della previsione di cui sopra.

5.3 Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dall'assemblea anche con conferimenti di beni in natura, crediti, compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, prestazioni d'opera o di servizi, e comunque di ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

5.4 I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi dovranno essere garantiti da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria; la polizza o la fideiussione potranno essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art.6 Variazioni del capitale e titoli di debito

6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, in denaro e con conferimenti in natura, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può altresì delegare all'Organo di Amministrazione i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti.

6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione da esercitare entro il termine indicato dalla decisione dei soci, comunque non inferiore a giorni trenta dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto.

6.4 Ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione spetta il diritto di prelazione sull'aumento di capitale non optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire contestualmente a quello di opzione.

6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato purché la delibera di aumento del capitale sia adottata con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C. La decisione di aumento di capitale prevedrà l'eventuale sovrapprezzo.

6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.

6.7 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

6.8 La società potrà emettere titoli di debito per un importo non superiore ai mezzi propri e nel rispetto della normativa vigente; la decisione deve essere presa dall'assemblea dei soci con le maggioranze di cui all'art.15.

6.9 Previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli di debiti (in termini di valore del debito), la società potrà modificare condizioni e modalità dei titoli di debito.

Art.7 Recesso

7.1 Il diritto di recesso spetta:

a) nei casi stabiliti dagli articoli 6 e 10 del presente statuto;

b) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dall'atto costitutivo, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ex art. 2468 quarto comma C.C.;

c) qualora la società venga sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra impresa o altro ente, ai soci estranei a tale impresa; in tale situazione si applicano altresì le cause di recesso stabilite dall'art. 2497-quater C.C. lettere a), b) e c) a tutela dei soci di società soggette ad attività di direzione e coordinamento;

d) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle delibere di modifica dell'atto costitutivo introduttive o soppressive di clausole compromissorie.

7.2 E' escluso il recesso per altre cause non espressamente ed inderogabilmente stabilite dalla legge o dal presente statuto. Qualora la società revochi la delibera che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta. Nei casi previsti dall'art. 2497-quater lettere a) e c) del C.C., il diritto di recesso può essere esercitato anche per una frazione della partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la delibera che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto inviata alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso quando questo sia diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato. Nel caso previsto dalla lettera d) del primo comma del presente articolo, il socio può esercitare il diritto di recesso mediante analogo lettera raccomandata inviata alla società entro novanta giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la delibera che legittima il recesso.

7.5 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del capitale sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il 1° comma dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 Codice Civile e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione la società viene posta in liquidazione.

Art.8 Versamenti e finanziamenti dei soci

8.1 I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono, aderendo alla richiesta, effettuare a favore della società finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

8.2 In caso di versamenti in conto futuro aumento di capitale, le relative somme, potranno essere utilizzate a diretto aumento di capitale sociale ovvero per la copertura di eventuali perdite previa conforme decisione dei soci.

Art.9 Quote

9.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo quanto previsto dall'articolo 5 del presente statuto .

9.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

9.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle delibere dell'assemblea dei soci prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

Art.10 Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi, fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci da esercitarsi con le seguenti modalità:

- a) il socio che intende vendere tutta o in parte la propria quota, dovrà inviare l'offerta di prelazione ai singoli soci agli indirizzi indicati sul libro soci con lettera raccomandata A.R., specificando l'entità nominale delle quote poste in vendita, se l'offerta deve intendersi valida soltanto per l'acquisto di tutte le quote od anche per acquisti parziali, il prezzo totale delle quote, le modalità di pagamento;
- b) i soci avranno a disposizione giorni 30 dalla data di ricevimento dell'offerta per esercitare la prelazione che spetterà ad ognuno in ragione della quota posseduta sull'intero capitale sociale per cui se l'offerta sarà valida anche per acquisti parziali delle quote offerte, il singolo socio dovrà indicare, nell'esercizio della prelazione, l'entità delle quote che intende acquistare e ciò con lettera raccomandata A.R. inviata al socio offerente,
- c) nel caso che uno solo dei soci eserciti la prelazione, essa dovrà essere fatta valere per tutte le quote offerte;
- d) con l'esercizio della prelazione i soci acquirenti avranno il diritto al trasferimento delle quote ed alla annotazione sul libro soci della società;
- e) nel caso che la prelazione non venga esercitata , il socio offerente potrà rivolgersi a terzi per la vendita delle quote rimaste invendute.

La cessione delle partecipazioni sarà libera e non richiederà l'attivazione delle procedure e l'adempimento delle formalità sopra previste, qualora il socio cedente abbia ottenuto, da parte di tutti gli altri soci, la rinuncia scritta all'esercizio del diritto di prelazione.

Art.11 Decisioni dei soci - competenze

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) nomina degli amministratori;
- c) nomina dei componenti del collegio sindacale, ove previsto, e fra i componenti effettivi il Presidente, e loro compenso e nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
- d) il compenso spettante agli amministratori;
- e) modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) approvazione degli indirizzi del budget;
- h) autorizzazione a partecipare, anche in veste di soggetto attuatore e/o coordinatore ad accordi, contratti o convenzioni aventi ad oggetto pianificazione esecutiva di natura urbanistica in relazione agli scopi proseguiti dalla stessa.

11.2 Inoltre i soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art.12 Assemblea dei soci - convocazione

12.1 L' assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

12.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

12.3 L' assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l' adunanza, con lettera raccomandata, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quali raccomandata a mano, telefax, telex, telegramma, posta elettronica (e-mail), da far pervenire agli aventi diritto sempre nei medesimi termini.

12.4 Nell' avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l' ora dell' adunanza e l' elenco delle materie da trattare.

12.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

12.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.13 Assemblea dei soci - intervento in assemblea

13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

13.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altra persona anche non socio che non sia dipendente o sindaco della società o amministratore.

13.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art.14 Presidenza e verbalizzazione

14.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Art.15 Decisioni dei soci - quorum

15.1 L'assemblea dei soci assume le deliberazioni ai sensi di legge sia in prima che in seconda convocazione.

15.2 Per le seguenti materie le decisioni dell'assemblea dei soci devono essere assunte con il voto favorevole del 60% dell'intero capitale:

a) l'approvazione degli indirizzi del Budget della società;

b) l'autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel Budget, per importi superiori a Euro 500.000,00 ovvero quelle che comportano una responsabilità illimitata;

c) l'autorizzazione per la cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel Budget;

d) l'autorizzazione delle operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori ad Euro 500.000,00;

e) l'autorizzazione delle operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori ad Euro 500.000,00;

f) l'autorizzazione della vendita o dell'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

g) l'autorizzazione alla compravendita di immobili o atti di disposizione di diritti reali su immobili;

h) l'autorizzazione a partecipare, anche in veste di soggetto attuatore e/o coordinatore ad accordi, contratti o convenzioni aventi ad oggetto pianificazione esecutiva di natura urbanistica in relazione agli scopi proseguiti dalla stessa.

Art.16 Amministrazione della società

16.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

16.2 La decisione di nomina degli amministratori stabilisce il periodo di durata in carica **con un massimo di 3 esercizi sociali**. Quando il periodo di carica è stabilito in esercizi sociali gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

16.3 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

16.4 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.5 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

16.6 Gli amministratori debbono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale sia per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali o incarichi professionali svolti.

16.7 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 C.C., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Art.17 Adunanza collegiale del consiglio di amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente che assumerà le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

17.2 In caso di richiesta anche di un solo amministratore, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.5 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Rimini.

17.6 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

17.7 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.8 Il Consiglio è in ogni caso validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i Consiglieri ed i membri dell'organo di controllo, ove nominati.

17.9 Il Consiglio nomina un segretario, anche estraneo.

17.10 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Art.18 Poteri dell'organo amministrativo

18.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'art 11 che precede, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni per singole categorie di atti a uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C. nonché le seguenti materie:

a) compimento di operazioni di investimento, aventi natura straordinaria non previste nel budget annuale, per importi superiori ad Euro 50.000,00;

b) compimento di operazioni di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00.

Art.19 Rappresentanza sociale

19.1 La rappresentanza della società spetta all' Amministratore Unico, al Presidente del consiglio di amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

19.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.20 Compensi agli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

20.2 Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti. L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art.21 Controllo legale e controllo contabile

21.1 Qualora non obbligatorio per legge, l'assemblea può nominare un soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, al quale competono compiti di revisione sia legale che contabile.

21.2 Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale il quale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

21.3 Il collegio esercita anche la revisione legale dei conti ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti, revisori legali iscritti nell'apposito registro.

21.4 Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

21.5 Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.6 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

21.7 Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

Art.22 Budget

22.1 La società redige un Budget previsionale dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire.

22.2 Il budget contiene in allegato la relazione dell'organo amministrativo di commento.

22.3 Il Budget è predisposto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ciascun anno e approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il 31 dicembre successivo.

22.4 Il primo Budget della società verrà predisposto con riferimento al terzo esercizio successivo a quello di iscrizione della società al Registro delle Imprese.

22.5 L'Organo Amministrativo, a consuntivo, illustra all'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel Budget.

Art.23 Esercizi sociali, bilancio e utili

23.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre.

23.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva o a progetti di ricerca in tutto o in parte detti utili.

Art.24 Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art.25 Clausole compromissorie e risoluzione dei contrasti sulla gestione

25.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico

ministero) sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale in cui la società ha sede. Il collegio arbitrale formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

Sede dell'arbitrato sarà nel Comune ove ha sede la società.

25.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 5/2003 qualsivoglia problema legato al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui si verificasse la situazione che impedisce al Consiglio di Amministrazione di adottare una delibera, dipendente da un contrasto tra coloro che hanno il potere di amministrazione, verificatasi nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione provocando una situazione di stallo, potrà essere deferito al presidente dell'ordine degli ingegneri, il quale sentito i soci e gli amministratori, potrà decidere in merito ovvero deferire la questione ad un terzo da lui nominato. La decisione finale dovrà essere emessa entro 15 giorni.

Le decisioni assunte ai sensi del secondo comma del presente articolo, costituiscono indicazioni vincolanti, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, del Decreto Legislativo n. 5/2003, fermo restando l'applicazione dell'art. 1349, secondo comma del codice civile.

Art.26 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile.